

# Uscite le nuove norme tecniche

**Publicato in febbraio  
il Decreto del Ministero  
delle Infrastrutture  
del 14 gennaio 2008  
sul supplemento ordinario  
n. 30 recante l'Approvazione  
delle Nuove Norme Tecniche  
per le costruzioni**

Il 4 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 sul supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2007 e recante "Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni".

Con l'articolo 1, in primo luogo, viene approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni stralciando le tabelle 4.4.III e 4.4.IV ed il Capitolo 11.7, in riferimento al parere emesso dall'Austria ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE, secondo il quale la misura proposta presenterebbe aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.

Le tabelle stralciate si riferiscono alla parte relativa al legno e contengono al loro interno i valori di  $\gamma_m$  e  $k_{mod}$  necessari per la determinazione del valore di calcolo delle proprietà meccaniche del materiale o della resistenza di un collegamento per esempio, elemento fondamentale per la verifica agli SLU di una struttura in legno. *(visto il riferimento del nuovo DM sia agli EUROCODICI sia alle CNR, come norme di comprovata validità, si potranno utilizzare in alternativa i valori dell'EC5 o della CNR 206).*

Nello stesso articolo, inoltre, viene aggiunto che le nuove norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale del 14 settembre 2005.

L'articolo 2, invece, precisa l'entrata in vigore trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, quindi, il 5 Marzo 2008.

La Camera dei Deputati nella seduta del 20 febbraio scorso ha approvato la legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Decreto Milleproroghe) che all'articolo 20 prevedeva un ambiguo periodo transitorio per le norme tecniche sulle costruzioni, motivo che aveva provocato, l'intervento dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), dell'OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica), dell'ANCI (dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani) e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri oltre che le richieste emendative in parlamento da parte degli onorevoli Mariani, Giacomelli e Borghesi tutte volte a poter applicare il vecchio D.M. 16/01/96 durante il periodo transitorio delle nuove NTC fino al 2009.

Il testo del nuovo articolo 20, approvato definitivamente alla Camera dei Deputati e che è stato inviato al Senato per la necessaria ap-

provazione prima della firma del Capo dello Stato e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha eliminato le ambiguità create con la stesura originaria. Nel box sotto si riporta il documento ufficiale votato alla camera.

ing. Alberto Zamatteo Gerosa  
[ info@cazorzedizioni.it ]

**CAMERA DEI DEPUTATI N. 3324-A/R**  
**DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**E DAL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E LE RIFORME ISTITUZIONALI DI CONCERTO**  
**CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*

**ART. 1**

*1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.*

*2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*

*L'articolo 20 è sostituito dal seguente:*

*«ART. 20. - (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle Norme Tecniche per le costruzioni).*

*1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.*

*2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, come, da ultimo, modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.*

*3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre*

*2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.*

*4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.*

*5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.*

*6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle Norme Tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.*

*7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese».*  
(Omissis)